

Responsabilità, prevenzione e garanzia nella filiera alimentare

Sara Landini

sara.landini@unifi.it

SOMMARIO: 1-Premessa; 2- Rischi della filiera alimentare; 3- Il rischio responsabilità dei differenti attori; 4- Dalla responsabilità alla prevenzione dei danni.

1- Premessa

Il termine sicurezza alimentare viene tradotto in inglese con Food Safety o Food Security indicando nell'un caso la sicurezza dei prodotti alimentari rispetto al bene salute e nell'altro la sicurezza di una offerta corrispondente alla domanda dei prodotti alimentari, il "diritto al cibo" ⁽¹⁾.

Ci occupiamo qui del termine inteso nel primo senso. La qualità e la sicurezza del cibo dipendono dagli sforzi di tutte le persone coinvolte nella complessa catena della produzione agricola, della lavorazione, del trasporto, della preparazione e del consumo. Tra i principali rischi per la salute degli utenti finali, ricordiamo quelli relativi a: qualità delle materie prime; deterioramento delle materie prime o del prodotto finito durante il trasporto; rischi inerenti ai processi di lavorazione; rischi inerenti alla fase dell'imballaggio; rischi da contaminazione batteriologica; rischi da contaminazione industriale; rischi di contaminazione domestica (i cibi perfettamente sicuri fino al momento dell'acquisto devono essere trattati con cura per evitare la contaminazione domestica).

Ci occuperemo qui dell'allocazione dei relativi costi in termini di responsabilità civile e coperture assicurative nonché di possibili strumenti di prevenzione. Accanto alle coperture assicurative le aziende adottano piani di gestione del rischio attraverso una individuazione dei rischi, l'adozione di protocolli volti a ridurli o ad eliminarli, monitoraggio dei sinistri, ecc. Peraltro le stesse compagnie assicuratrici, introducendo particolari condizioni di assicurabilità (tra cui l'adozione di misure di contenimento del rischio), attuano politiche di prevenzione con effetti positivi anche rispetto agli interessi della collettività.

Si possono così creare virtuose sinergie tra produttori e assicuratori a tutela della salute dei consumatori e a garanzia della produttività.

2- I rischi della filiera alimentare

¹ ALSTON- TOMAŠEVSKI, *The Right to Food*, Dordrecht, Netherlands, 1984. Sul diritto al cibo come predicato del diritto alla salute LEARY, *The Right to Health in International Human Rights Law*, in *Health and Human Rights*, Vol. 1, No. 1 (Fall 1994). Il tema del diritto al cibo ha trovato cittadinanza anche in Italia. In tal senso è stata letta la pronuncia della Cass. pen. 2.5.2016, n. 18248, in Redazione Giuffrè, con cui è stata considerata "l'immediata e imprescindibile esigenza di alimentarsi" uno stato di necessità rilevante come scriminante in caso di furto di poche quantità di cibo.

Volendo cercare di “mappare” i rischi della filiera alimentare occorre tenere presente quelli che sono gli attori che intervengono: dal fornitore della materia prima al consumatore finale che non ha un ruolo passivo secondo quella che è la dinamica classica dell’atto di consumo in quanto a sua volta si troverà a manipolare il prodotto per conservarlo, cucinarlo, prepararlo intervenendo in maniera significativa sul prodotto stesso.

I rischi devono essere quindi distinti in quelli che si sviluppano nel percorso che dalla materia prima giunge al prodotto (rischio qualità delle materie prime; rischio deterioramento delle materie prime o del prodotto finito durante il trasporto; rischi inerenti ai processi di lavorazione; rischi inerenti alla fase dell’imballaggio); rischi che si sviluppano nel percorso che dal prodotto giunge all’atto di consumo (rischi da contaminazione batteriologica, rischi da contaminazione industriale; rischi di contaminazione domestica; rischi da difetto di informativa al consumo).

Accanto a questi potremmo considerare rischi non relativi alla salute dei consumatori, legati ad eventi che impattano sui costi della produzione (cambiamento della normativa o evoluzione delle conoscenze scientifica), rischi legati alla volatilità dei prezzi (²), rischi legati al contenzioso (danno all’immagine, perdite pecuniarie ecc.).

3- Il rischio responsabilità dei differenti attori

² Nel comunicato ISTAT 4.3.2016 (<http://www.istat.it/it/archivio/181825>) si evidenzia una tendenziale diminuzione dei prezzi dei prodotti dell’industria agroalimentare

Dal Rapporto Ismea 2015 risultano i seguenti dati e la seguente analisi dei problemi strutturali della competitività del mercato agroalimentare

- Problemi di cambiamento climatico con incidenza sulla produzione anche dal punto di vista qualitativo con ricadute sui prezzi

La piovosità estiva e le temperature anomale, che hanno interessato soprattutto la seconda parte dell’anno, hanno avuto riflessi negativi sullo sviluppo vegetativo e quindi sulla resa di diverse piante.

- Crisi dei consumi

Nel 2014 il settore primario italiano ha anche sofferto della fragilità dell’economia nazionale, che è riuscita solo a rallentare la fase recessiva iniziata nella seconda metà del 2011.

La poca vivacità del tessuto produttivo, le difficoltà di accesso al credito, la debolezza del mercato del lavoro e l’erosione della capacità di spesa delle famiglie italiane hanno caratterizzato negli ultimi anni, e anche nel 2014, l’evoluzione dell’economia nazionale complessiva e dei suoi singoli settori.

- Costi alla produzione. Si pensi ai costi energetici per il riscaldamento delle serre e per far fronte in via tecnologica a problemi di cambiamento climatico.

- Speculazioni e volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli nell’ultimo decennio.

- Distorsioni della filiera. Da tempo si segnalano politiche anticoncorrenziali: concentrazione della distribuzione a fronte di un’offerta frammentata e debole, distribuzione di prodotti a marchio della stessa catena distributiva... Le ricadute concorrenziali dell’accresciuto potere di mercato della grande distribuzione nei confronti degli altri operatori della filiera (con particolare riguardo al comparto agroalimentare) sono state poste all’attenzione dalle autorità antitrust. Sul punto ricordiamo l’art. 62 della legge 24.3.2012, n. 27 come attuato col D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199. La disciplina è ispirata a due principi cardine: trasparenza e correttezza nei rapporti negoziali della filiera alimentare nelle relazioni commerciali. Al fine di attuare tali principi si impongono obblighi di c.d. forma contenuto e regole di condotta. Si veda inoltre il regolamento di AGCM “Sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari” G.U. 9.3.2013. G. BIFERALI, *Nullità a tutela dell’impresa “dipendente” e filiera agroalimentare*, in *Europa e Diritto Privato*, 2015, p. 613

La nostra giurisprudenza ha iniziato ad occuparsi di responsabilità del produttore rispetto a quella del distributore dallo storico caso Saiwa che imponeva un inquadramento della responsabilità all'interno della responsabilità da fatto illecito (art. 2043) o da quella oggettiva per attività pericolosa (art. 2050 o 2051).

La Cassazione con la sentenza n° 1270 del 25 Maggio 1965 afferma³: “Il rivenditore al minuto non risponde a titolo di responsabilità aquiliana dei danni cagionati dalla ingestione di generi alimentari o dolciari avariati contenuti in involucri sigillati da lui venduti così come li ha ricevuti dalla ditta fabbricante, ove non sia dimostrata la sua colpa riguardo alla riscontrata avaria (cattiva conservazione della merce, alienazione oltre i limiti temporali di garanzia, ecc.)”.

Cercando di calare la sicurezza alimentare in un quadro giuridico di tutele speciali per l'utente, iniziamo col verificare la possibilità di inquadrare il problema dell'alimento “non sicuro” nella disciplina dei prodotti difettosi. Per prodotto difettoso ai sensi dell'art. 117 del codice del consumo- dlgs 206/2005 (da ora in poi cod.cons.) si intende un prodotto che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere”. Si deve quindi assumere come difettoso non ogni prodotto insicuro, ma quello che non offra la sicurezza su cui l'utente può fare affidamento tenuto conto del modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, della sua presentazione, delle sue caratteristiche palesi, delle istruzioni o delle avvertenze fornite, dell'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, dei comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, del tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione secondo quanto previsto dall'art. 117 cod. cons. La giurisprudenza precisa inoltre che trattasi di una nozione di « difetto » che, dunque, non corrisponde alla nozione di « vizio » dettata dagli art. 1490 ss. c.c., riferito a un'imperfezione del bene (4). Con riferimento ai prodotti alimentari. Il codice del consumo si è abrogata la normativa previgente

³ in *Foro it.*, 1965, I, 2058.

⁴ Cass., 29.05.2013, n. 13458, in *Giust. Civ.* 2013, 10, I, 1979; Cass. 13.12. 2010 n. 25116, in *Danno resp.*, 2011, 975, con nota di Frata, *La responsabilità per prodotto cosmetico difettoso: l'onere della prova e le « normali condizioni di impiego »*; Cass. 8.10. 2007 n. 20985 in *Nuova giur. comm.*, 2008, 785, con nota di Baschiera, *Onere della prova e nesso di causalità: spunti di discussione in tema di responsabilità oggettiva del produttore di dispositivi medici* e in *Corr. giur.*, 2008, 811, con nota di Di Palma, *Responsabilità da prodotto difettoso e onere della prova: la Cassazione riporta gli interpreti sul sentiero della strict liability*; in *Resp. civ. prev.*, 2008, 350, con nota di Carnevali, *Prodotto difettoso e oneri probatori del danneggiato*. In dottrina vedi da ultimo anche In dottrina, cfr. D'ARRIGO, *Responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Commentario al codice civile a cura di Cendon*, D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, codice del consumo, Milano 2010, 1117-1123.

Inoltre lo stesso art. 129 cod. cons. nell'inquadrare il difetto di conformità elenca una serie di ipotesi in cui si presume esistere o mancare la “conformità” del prodotto anche queste non sempre perfettamente riferibili all'utente.

“1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

DPR 224/1988 come modificato dal dlgs 25/2001 e si è introdotta una nozione unitaria di prodotto che rischia di appiattire profili diversi anche di rischio e di responsabilità: occorre distinguere i difetti di produzione, di progettazione (pensiamo in particolare agli OGM), omesse o errate informazioni⁵. Sembra che si adotti un concetto di difetto che si riferisce ad una consegna di un bene insicuro nel suo uso per un intervento che il produttore ha compiuto sul bene a livello di realizzazione, di informativa al consumatore ecc. Si tratta di una nozione che, in specie sotto il profilo del difetto di informativa, risulta riferibile al rapporto alimento-salute dell'utente tenuto conto non solo della salubrità dell'alimento, ma anche delle modalità della sua conservazione e delle caratteristiche soggettive dell'utente stesso (possibili allergie, ecc.). Vi sono poi da considerare le ipotesi in cui il prodotto non presenta "difetti" nel senso sopra precisato, ma è solo carente rispetto alle aspettative che nella commercializzazione del prodotto si erano create in capo all'utente. Possono essere aspettative rispetto alla salubrità del prodotto o quanto meno sulla sua non dannosità, dannosità che deve essere intesa non solo in senso di riduzione dell'integrità fisica. Il concetto di salute quando si parla di alimenti si riferisce alla complessa interazione tra questi e il corpo umano: riguarda la loro incidenza sul peso, sul benessere psicofisico, sull'energia, ecc. Responsabile del difetto sarà il produttore (art. 114 cod. cons.) o il fornitore ove il produttore non sia individuato (art. 116 cod. cons.). Non l'importatore ove il produttore abbia sede nella Comunità Europea e sia individuabile (⁶).

La normativa prevede poi esimenti all'art. 118 per il produttore:

- a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

- a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
- b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
- c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene..."

⁵ L. PAOLONI, *Sicurezza alimentare e responsabilità del produttore*, in *Economia e diritto agroalimentare*, 2005, p.135 ss.

⁶ Cass. 20.5.2009, n. 11710, in *Rass. dir.farmaceutico*, 2010, 1, 11 La quale richiama il combinato disposto degli art. 3 e 11 d.P.R. n. 224 del 1988 e dell'art. 2, lett. d), d.lg. n. 115 del 1995.

- c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Ancora il prodotto alimentare potrebbe risultare non conforme, ai sensi dell'art. 129 cod. cons. sulla vendita dei beni al consumo, all'uso al quale abitualmente serve, alla descrizione fatta dal venditore o mancante delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore o che questi può legittimamente attendersi tenuto conto delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. Come detto parte della filiera è l'utente finale stesso e molti dei rischi per la sua salute sono legati all'attività che questi compie sul prodotto e alla sua persona ⁽⁷⁾.

I due ambiti disciplinari (responsabilità per prodotti difettosi e vendita di beni al consumo) possono coesistere e importano l'applicazione distinte azioni a tutela degli interessi del consumatore. Il prodotto difettoso è fonte di responsabilità laddove in caso di difetto di conformità troveranno applicazioni i diversi rimedi previsti dalla normativa sulla vendita dei beni al consumo ovvero sostituzione, riparazione (improbabile in caso di alimenti), riduzione del prezzo, risoluzione ⁽⁸⁾.

Ai nostri fini interessano le ipotesi di responsabilità e i conseguenti possibili obblighi risarcitori passibili di copertura assicurativa.

Il tema ci porta anche a considerare la responsabilità per pratiche commerciali scorrette.

Come noto, con l'espressione "pratiche commerciali scorrette", mutuata dall'inglese "*unfair commercial practices*" si individuano quelle prassi di allocazione dei beni e servizi nel mercato non rispondenti alle *best practice* commerciali in quanto idonee ad influenzare l'atteggiamento degli operatori economici e a falsare le regole che governano la libera concorrenza. Si tratta di un tema risalente che ha trovato disciplina giuridica anche nel nostro ordinamento nelle norme sulla tutela della

⁷ Sull'applicabilità della disciplina del codice del consumo e in particolare sulla vendita di beni al consumo, al comparto alimentare si veda G. DE CRISTOFARO, *I contratti del consumo alimentare*, in *Riv. di diritto alimentare*, 2008, p. 3 ss.

⁸ Cfr., con riferimento però alla disciplina dei vizi del bene venduto ex art. 1490 c.c., U. CARNEVALI, *Il concorso tra la normativa generale in tema di garanzia per vizi del prodotto compravenduto e la normativa speciale in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso, e i confini di esso*, in *Resp. Civ. prev.*, 2015, 1567 nota a Cassazione civile, 07 maggio 2015, n.9245. Sul concorso tra responsabilità contrattuale *ex empto* e responsabilità extracontrattuale si veda Cass. 13.3. 1980, n. 1696, in *Giur. it.*, 1980, I, 1929 ss., con nota di Alpa. Successivamente in senso analogo Cass., 6.3. 1995, n. 2577, in *Giust. Civ. Mass.*; Cass., 19.1. 1996, n. 418, *ivi*.

concorrenza contenute già nel codice civile agli artt. 2595 ss. c.c. e successivamente nella normativa antitrust di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Da ultimo il legislatore, su impulso della direttiva comunitaria 2005/29/CE (che modifica le direttive 84/450/CE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE nonché il regolamento CE 2006/2004), ha disciplinato le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese (d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145) e nei rapporti tra imprese e consumatori (d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146) novellando il codice del consumo (da ora in poi cod. cons.) agli art. 18 ss.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (⁹).

Le disposizioni di cui all'art. 18 ss. cod cons. hanno invece la finalità di tutelare i consumatori dalle suddette pratiche commerciali scorrette.

La normativa introduce, quindi, regole di condotta per gli operatori commerciali a tutela della *libertà di scelta del consumatore e del piccolo imprenditore* (¹⁰).

In particolare rilevano le condotte poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa ad un prodotto o ad un servizio offerto da un professionista (art. 19) le quali precedono e influenzano o sono idonee ad influenzare una decisione del consumatore o della microimpresa riguardante "se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto", portandolo a compiere un'azione o astenersi dal compierla (art. 18) .

Peraltro la pratica commerciale scorretta non attiene necessariamente alla conclusione di un contratto, ma piuttosto all'attività ed è quindi in grado di coinvolgere anche soggetti della filiera diversi da quelli che vanno poi a concludere il contratto con il consumatore si osserva infatti che "la pratica

⁹ P. SPADA, *Dalla concorrenza sleale alle pratiche commerciali scorrette*, in *Dir. Ind.*, 2011, 45.

¹⁰ In argomento cfr. in particolare N. ZORZI, *Le pratiche scorrette a danno dei consumatori negli orientamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, in *Contratto e Impresa*, 2010, 449; M. LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contratto e impresa*, 2008, p. 73; G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa: il d. lgs. 2007, n. 145*, in *Studium Iuris*, 2007, 1307 ss.; ID., *Il divieto di pratiche commerciali sleali. La nozione generale di pratica commerciale <<sleale>> e i parametri di valutazione della <<slealtà>>*, in *Le "pratiche commerciali sleali" tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, Giappichelli, 2007, p. 109; ID., *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contratto e Impresa*, 2007, p. 1 ss.; L. DI NELLA, *Prime considerazioni sulla disciplina delle pratiche commerciali aggressive*, *ivi*, p. 39 ss.; R. DI RAIMO, *Note minime sulle implicazioni sostanziali dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE*, in *Contratto e Impresa*, 2007, p. 94; E. MINERVINI, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria e l'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2007 e in particolare i contributi di L. ROSSI CARLEO, *Dalla comunicazione commerciale alle pratiche commerciali sleali*, *ivi*, p. 1 ss. e di E. MINERVINI, *Codice del consumo e direttiva sulle pratiche commerciali sleali*, *ivi*, p. 75 ss.; WEATHERILL, BERNITZ (a cura di) *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29/CE. New Rules and New Techniques*, Oxford, Hart Publishing, 2007; HOWELLS, MICKLITZ, WILHELMSSON (a cura di), *European Fair Trading Law. The Unfair Commercial Practices Directive*, UK, Ashgate, 2006. Sulla pubblicità ingannevole V. MELI, *I rimedi per la violazione del divieto di pubblicità ingannevole*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 17 ss.

scorretta non è vietata soltanto se modifica il comportamento del consumatore da essa raggiunto, ma anche se è idonea a modificare il comportamento di uno o più consumatori cui è diretta”⁽¹¹⁾.

Per quanto la disciplina delle pratiche commerciali scorrette non individui specifici rimedi privatistici ⁽¹²⁾, non si può negare che i rimedi comuni (invalidità del contratto per vizio del consenso e responsabilità precontrattuale) siano applicabili anche a seguire l’intervento dell’autorità di controllo al cui intervento la disciplina sembra primariamente rimettersi.

In ambito di sicurezza alimentare si sono già avute pronunce della AGCM. Con provvedimenti pubblicati in data 17 febbraio 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha sanzionato quattro grandi aziende del settore alimentare, produttrici di patatine fritte in busta, per pratiche commerciali scorrette, consistenti nella diffusione, tramite vari canali e attraverso diciture e immagini suggestive, messaggi pubblicitari contenenti specifiche indicazioni di tipo nutrizionale o salutistico, o in merito alla composizione e agli ingredienti o alle modalità di trasformazione o cottura, rivelatesi poi ingannevoli.

Sul piano applicativo si tratta poi di verificare il valore del provvedimento dell’AGCM nel giudizio ordinario, che deve però tenere altresì conto della diversa natura dei rispettivi provvedimenti dell’autorità di controllo e del giudice ⁽¹³⁾.

Si ricordano in particolare casi come quello NUTRISCORE e app YUKA che potrebbe portare il consumatore ad attribuire qualità salutistiche a prodotti con giudizio positivo. A Novembre 2021 l’autorità Garante ha avviato pertanto istruttorie.

Diverso il contributo di IAP (istituto per l’autodisciplina della pubblicità) che vede una autoregolazione dell’etica nella comunicazione pubblicitaria da parte degli inserzionisti.

Anche la disciplina delle pratiche commerciali scorrette si presta ad un’applicazione concorrente con la disciplina dei prodotti difettosi stante il diverso ambito e il diverso meccanismo sanzionatorio ⁽¹⁴⁾.

¹¹ Così U. SALANITRO, *Gli obblighi precontrattuali di informazione: le regole e i rimedi nel Progetto Aquis*, in *Diritto Privato Europeo*, 2009, p. 69. V. anche G. GRISI, *Rapporto di consumo e pratiche commerciali scorrette*, in *Diritto Europeo*, 2013, p. 7.

¹² V. M. MAUGERI, *Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, 478.

¹³ Sul punto si veda però quanto correttamente osservato da C. PIAZZA, *Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali. Tutela amministrativa e giurisdizionale*, in *Dir. Informatica*, 2008, p. 11 ss. In particolare l’autore rileva che, comunque, stante l’assenza di una pregiudiziale amministrativa nel nostro ordinamento, le decisioni dell’AGCM possono rappresentare per il giudice ordinario, investito della questione di validità o di responsabilità, solo un presupposto in punto di fatto per la ricostruzione dell’argomentazione.

¹⁴ In tal senso C. Van Dam – E. Budaite, *UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES An analysis of the existing national laws on unfair commercial practices between business and consumers in the new Member States, General Report of the British Institute of International and Comparative Law* www.biicl.org

Inoltre come nota la dottrina anche la disciplina pubblicistica relativa alla sicurezza alimentare anche sotto il profilo dell'informativa al consumatore (¹⁵), può avere riflessi, in caso di lesione degli interessi protetti dall'ordinamento, responsabilità *ex art.* 2043 e, in ipotesi di carenza nell'informativa precontrattuale, a responsabilità *ex art.* 1337 (¹⁶).

4- Dalla responsabilità alla prevenzione dei danni

La risposta alle soprarichiamate esigenze può essere trovata nella copertura assicurativa contro la responsabilità civile in cui l'assicuratore assume l'obbligo a tenere indenne l'assicurato per le obbligazioni risarcitorie su questi gravanti in ragione della responsabilità civile assicurata nei limiti del dolo e, ove esclusa da contratto, della colpa grave.

Comune sarà l'impiego di polizze D&O (*Directors and Officers Liability Insurances*) (¹⁷) ovvero polizze che coprono il rischio di responsabilità di soggetti che rivestono cariche direttive all'interno di una società. Di norma la polizza è stipula nella formula per conto *ex art.* 1891: contraente è l'ente per cui l'assicurato opera e assicurati sono le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: amministratore unico; consigliere di amministrazione; amministratore di fatto; membro del consiglio direttivo o dell'organismo sociale equivalente; membro del consiglio di sorveglianza; membro del consiglio di gestione; membro del comitato di controllo sulla gestione; revisore contabile; membro effettivo o supplente del collegio sindacale; direttore generale; ecc.. Di norma sono compresi nel novero degli assicurati gli eredi e aventi diritto degli assicurati, ogni dipendente passato, attuale o futuro della società limitatamente ai sinistri in materia di lavoro.

Quanto alla individuazione del sinistro si introduce di norma una copertura *claim's made* con una retroattività fino a cinque anni dalla stipula e con possibili periodi di ultrattività. Per richiesta di risarcimento si intendono di norma: la richiesta scritta di risarcimento per danni ad eccezione delle richieste dell'assicurato o della società; il procedimento civile, il procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela; il procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale

¹⁵ Senza pretesa di esaustività si veda il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002; l'art. 2, lett. a) del Regolamento 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; d. legisl. 27 gennaio 1992, n. 189 (e successive modificazioni), in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

¹⁶ G. DE CRISTOFARO, *I contratti del consumo alimentare*, cit., p. 6..

¹⁷ Lo sviluppo delle polizze D&O viene fatto risalire alla fine degli anni '30 nel periodo della grande crisi per poi avere un'ampia diffusione negli anni '70 con un periodo di crisi negli anni '80. D.M.Gische e V.Fishman, *Directors and Officers Liability Insurance Overview*, in <http://www.cnapro.com/pdf/D&O-InsOvrvu.pdf>.; R. ROMANO, 1989, *What Went Wrong With Directors' and Officers' Liability Insurance?*, *Delaware Journal of Corporate Law*, Number 1, Volume 14., p. 1 ss e in particolare p. 16 ss.

avanzato per la prima volta durante il periodo assicurativo nei confronti di un assicurato in conseguenza di un atto dannoso (18).

La polizza per la responsabilità civile degli amministratori tiene indenne l'assicurato di quanto questi è obbligato a pagare quale responsabile civile, per perdite pecuniarie derivanti da richiesta di risarcimento avanzata da terzi, compresa la società, nei confronti dell'assicurato in seguito ad un atto illecito, reale o presunto, commesso dall'assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle mansioni di amministratore, sindaco o dirigente della società e come disciplinato nella definizione di assicurato nelle condizioni di polizza. Il danno coperto è individuato nell'importo che ogni assicurato è tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprese: le spese legali; spese di rappresentanza legale; le spese di pubblicità; i danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o stragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari" così come riconosciuti in alcune giurisdizioni.

Si individuano di norma due livelli di copertura D&O: nel caso in cui sia compresa la c.d. *Indemnity clause* la compagnia assicuratrice tiene indenne gli assicurati per gli importi che sono tenuti a versare

¹⁸ Si tratta di clausole che hanno incontrato "sospetti" di invalidità sotto differenti profili. Cass., 15.03.2005, n. 5624, in *Danno e resp.*, 2005, 1071 con note di SIMONE, *Assicurazione claims made, sinistro (latente) e dilatazione (temporale) della responsabilità civile* e di LANZANI, *Clausole claims made: legittime, ma vessatorie*. Contra Trib. Milano 18.3.2010, in *Assicurazioni*, 2010, 673 con nota di I. PARTENZA, *Assicurazione di rc delle aziende ospedaliere e clausole claims made: un equivoco senza fine* e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, 857, con nota C. LANZANI, *La travagliata storia delle clausole claims made: le incertezze continuano*. Altri giudici di merito hanno attaccato tali clausole dal punto di vista della causa contrattuale: T. Genova, 8.4.2008, in *Danno e resp.*, 2009, 103 con nota di I. CARASSALE, *La nullità della clausola claims made nel contratto di assicurazione della responsabilità civile*; Trib. Genova, 23.1.2012, in *Assicurazioni*, 2012, 177: "l'inserimento in corso di rapporto assicurativo di una clausola claims made implica una riduzione della garanzia: ove tale modificazione non sia accompagnata da un diverso assetto dell'equilibrio sinallagmatico del contratto (ad es. riduzione del premio, rinuncia al diritto di recesso, estensione della garanzia su altre basi, proroga generale del termine), essa è nulla in quanto priva di causa." Da ultimo la Cassazione sembra aver ricondotto l'attenzione degli interpreti alla valutazione del caso concreto. In tal senso infine la Cassazione a Sezioni Unite del 2016 su cui vorremmo soffermarci al di là del principio di diritto massimato. In sintesi la Corte accoglie la distinzione della clausole claims made pure (indennizzo di tutte le richieste risarcitorie pervenute durante la durata del contratto indipendentemente dal momento di verificazione dell'evento di danno) da quelle impure (indennizzo di tutte le richieste risarcitorie pervenute durante la durata del contratto purché il momento di verificazione dell'evento di danno si sia verificato in un certo arco temporale anteriore alla stipulazione del contratto).

La corte, movendo dall'assunto che esisterebbe un modello legale di assicurazione contro la responsabilità civile di tipo *loss occurrence*, ritiene che:

i-le claims made pure introducano un modello contrattuale nuovo distinto da quello di cui all'art. 1917. Si tratterebbe di una assicurazione per la "responsabilità reclamata".

ii- le claims made impure vadano valutate in concreto dai giudici di merito ai fini della loro meritevolezza ex art. 1322 con possibile nullità parziale. La possibile valutazione di immeritevolezza inciderebbe poi sui contenuti del contratto potendo il giudice sostituire la claims made con una loss occurrence.

Afferma la Corte:

"quanto poi agli effetti della immeritevolezza, essi, non possono non avere carattere reale, con l'applicazione dello schema legale del contratto di assicurazione della responsabilità civile e cioè la formula loss occurrence". Ad avviso della corte gli art. 1419 c.c. e 2 Cost consentono al giudice di "intervenire anche in senso modificativo o integrativo sullo statuto negoziale quando ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento delle parti e prevenire e reprimere". Così Cass. SS.UU. 06.05.2016, n. 9140, in *Diritto & Giustizia* 2016, 9 maggio. Sul punto si vedano anche le osservazioni di VOLPE PUTZOLU, *La clausola claims made. Il rischio e il sinistro nell'assicurazione r.c.*, in *Assicurazioni*, 2010, 13 ss.

in conseguenza di richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti; nel caso in cui sia compresa la Company Reimbursement Clause la compagnia assicuratrice rimborsa la società per i costi da questa sostenuti in luogo dei dirigenti responsabili.

Come anticipato tali polizze contengono clausole in funzione di prevenzione degli illeciti.

La prestazione indennitaria dell'assicuratore si lega di norma a condizioni di indennizzabilità previste in polizza che pongono a carico dell'assicurato obblighi di condotta studiati in una logica di prevenzione.

Si parla di condizioni di assicurabilità con riferimento a quelle clausole che descrivono una determinata condotta che l'assicurato dovrà osservare, prima del verificarsi del sinistro, onde poter acquisire il diritto all'indennizzo.

Si pensi alle clausole generalmente presenti nelle assicurazioni contro il furto che impongono all'assicurato di adottare determinate condizioni di sicurezza facendo espresso riferimento all'essenzialità delle stesse ai fini dell'acquisto del diritto all'indennizzo

La questione della loro qualificazione si è posta nella pratica con riguardo all'applicazione dell'art. 1341, II comma. Si tratta, infatti, di stabilire se tali clausole debbano considerarsi vessatorie in quanto introduttive di "oneri" a carico dell'assicurato o se, al contrario, le stesse rientrino nell'autonomia del predisponente in quanto delimitative dell'oggetto del contratto.

La dottrina e la giurisprudenza pronunciate sul punto hanno ricondotto le suddette ipotesi alle clausole delimitative del rischio ⁽¹⁹⁾, e conseguentemente dell'oggetto, in quanto tali condizioni verrebbero ad incidere sulla dinamica dell'accadimento dei sinistri e, quindi, sulla stessa possibilità di verifica dell'evento coperto. In seguito all'inottemperanza agli "oneri" in esse contenuti l'assicurato non vanterebbe alcuna pretesa verso l'assicuratore perché l'evento si è realizzato in assenza delle condizioni previste e quindi al di fuori del rischio coperto. Il comportamento dedotto nelle clausole costituirebbe un elemento da cui dipende la "maturazione" del diritto all'indennizzo sorto da un contratto pienamente valido ed efficace, secondo una logica procedimentale.

Per contro altri assume che, in tali ipotesi, il mancato acquisto di un diritto di credito verso l'assicuratore rappresenta una conseguenza della violazione di una condotta connotata di doverosità dalla parti stesse del contratto qualificabile come una vera e propria obbligazione accessoria ⁽²⁰⁾.

¹⁹ In tal senso G. VOLPE PUTZOLU, *Contratto di assicurazione e clausole abusive*, in *Dir. Priv.*, 1996, *Condizioni generali e clausole vessatorie*, p. 511 ss.; P. NEGRI, *Sulla qualificazione giuridica delle clausole delimitative della responsabilità (nota a Cass.8643/1994)*, in *Arch. giur. circol. sin.*, 1995, p. 923 ss.; A. ANTINOZZI, *Clausola limitatrice della responsabilità e garanzia furto (nota a Cass. 4787/1984)*, in *Dir. prat. assic.*, 1985, p. 457 ss. In giurisprudenza tra le prime pronunce C App. Milano, 16.4.1993, in *Dir. econ. assic.*, 1993, 541; C. App. Roma 16.1.1985, in *Foro it.*, 1985, I, 3015; Trib. Modena 20-3-1980, in *Assic.*, 1980, II, 2, 204, con nota A. ANTINOZZI.

²⁰ Sono soprattutto la dottrina e la giurisprudenza tedesca che distingue tra clausole di esclusione del rischio e condizioni di assicurabilità che sarebbero obbligazioni accessorie a carico dell'assicurato in funzione di prevenzione del rischio. W. RÖMMER, in *Versicherungsvertragsgesetz*, a cura di W. RÖMMER T. LANGHEID, München, 1997, p.156.Saremo

Ne segue che non rileva la mancata realizzazione della condotta dovuta di per sé, ma occorrerà valutare la colpevolezza dell'inadempimento.

Se consideriamo le condizioni di assicurabilità come obbligazioni accessorie allora si potrebbe ipotizzare che il mancato acquisto dell'indennizzo sia riconducibile al meccanismo dell'eccezione *inadimplenti non est adimplendum*. Di conseguenza l'assicuratore non potrebbe rifiutare l'esecuzione della propria prestazione ove ciò sia "contrario alla buona fede" *ex art. 1460 II comma*. La mancata osservanza da parte dell'assicurato della condotta richiesta nelle condizioni di assicurabilità non rileverà, pertanto, di per sé al fine di qualificare l'evento come non coperto, ma avranno importanza pure ulteriori fattori idonei a precisare il peso che tale inadempienza può avere nella dinamica della relazione delle prestazioni contrattuali.

Diverse sono le conclusioni se si considera la clausola introduttiva di condizioni di assicurabilità piuttosto come una delimitazione del rischio.

In questa prospettiva l'inadempienza rileva di per sé, per il solo fatto di essere in astratto idonea a innalzare il livello di rischio facendolo fuoriuscire dai parametri considerati dall'assicuratore al

così, ad esempio, secondo la giurisprudenza della BGH di fronte ad una *Obliegenheit* e non ad una *Risikobegrenzung* nel caso di una *Juwelenversicherung* in cui sia prevista la copertura per il furto di gioielli ed altri oggetti preziosi "*wenn diese unter sicherem Verschluss aufbewahrt werden.*" BGH 26.2.1969 – IV ZR 541/1968, in *NJW*, 1969, 1116.

Si veda però più recentemente M. WANDT, *Zur dogmatisch geboten Enthüllung von verhüllten Obliegenheiten*, in *VVG* 2015, p. 265.

L'autore inquadra le "Obliegenheit Klauseln", che possono essere tradotte in italiano con condizioni di assicurabilità, come obbligazioni contrattuali poste a carico dell'assicurato, rispetto al diritto delle obbligazioni in generale, e come clausola di esclusione del rischio, rispetto al diritto del contratto di assicurazione. Si occupa quindi nello specifico del problema della efficacia/inefficacia in caso di "scoperta" di una condizione di assicurabilità "coperta" (occulta).

Va detto che in Germania la materia trova una particolare disciplina dopo la riforma del VVG del 2008. Nella mente dei riformatori vi era, in primo luogo, la necessità di adeguare il diritto del contratto di assicurazione alle nuove istanze consumeristiche percepibili sia a livello nazionale sia a livello comunitario. E. NIEDERLEITHINGER, *op. cit.*, 10 ss.; HEISS, *Europäischer Versicherungsvertrag*, in *VRecht*, 2005, p. 1 ss.; LANGHEID, *VVG- Reform und Verbraucherschutz*, Karlsruhe, 2006, 23 ss.; PRÄVE, *Das neue Versicherungsvertragsgesetz*, in *VRecht*, 2007, 1046 ss. Per la letteratura italiana sul punto si rinvia al nostro *Il nuovo diritto del contratto di assicurazione: una prima visione di insieme*, in *Assic.*, 2007, 480 e al saggio di V. V. CUOCCI, *La riforma della legge sul contratto di assicurazione in Germania: novità, problemi e prospettive*, in questa rivista, 2008, 706 ss.

Sotto questo profilo possiamo richiamare in particolare le norme che hanno riformato il previgente "*Alles oder Nichts Prinzip*" di cui al § 6 del VVG del 1908, in base al quale l'assicuratore era liberato dalla propria prestazione in caso di inadempimento da parte dell'assicurato agli obblighi da contratto, senza alcuna graduazione in relazione al grado di colpevolezza nell'inadempimento (RÖMER – LANGHEID, *VVG- Kommentar*, München, 2002, sub. § 16).

Il § 28 del nuovo VVG, invece, prevede una graduazione delle conseguenze in ragione del grado di colpevolezza e, al comma 5, sancisce l'inefficacia delle clausole introduttive di un diritto dell'assicuratore a recedere dal contratto in ogni ipotesi di violazione di obblighi contrattuali da parte dell'assicurato.

Va detto, però, che il § 6 del VVG-1908 era già stato reinterpreto dalla giurisprudenza alla luce dei principi di buona fede (*Treu und Glauben*) e di giustizia sostanziale (*Verhältnismäßigkeit*) (BGH 21.4.1982, in *NJW*, 1982, 2323).

momento della conclusione del contratto. Infatti, anche in tal caso, si avrà comunque quella mancata coincidenza tra evento coperto e sinistro denunciato che impedisce l'acquisto del diritto all'indennizzo. Inoltre il fatto che tale inadempienza non abbia determinato il verificarsi in concreto del sinistro non toglie che in astratto la stessa abbia causato un aumento della possibilità che l'evento coperto si verificasse.

Per analoghi motivi non rileveranno le circostanze che possono qualificare tale inadempienza sotto il profilo della colpevolezza e della gravità, ma qualsiasi inadempimento, in quanto di per sé idoneo a produrre un evento diverso da quello coperto, deve ritenersi determinante al fine di escludere il diritto all'indennizzo dell'assicurato .

Le due qualificazioni a nostro avviso non si contrappongono, ma sono correlate. La perdita, per l'assicurato, del credito indennitario verso l'assicuratore, è una conseguenza pregiudizievole volta a sanzionare la sua inadempienza ad una delle obbligazioni dedotte in contratto, oltre ad essere il frutto della mancata realizzazione di un evento coincidente con quello assicurato.

Le condizioni di assicurabilità sono una peculiare ipotesi di delimitazioni del rischio attraverso la creazione di obbligazioni accessorie a carico dell'assicurato. La mancata attuazione della condotta rileverà di per sé, indipendentemente dall'impatto che può aver avuto rispetto alla prestazione dell'assicuratore ovvero indipendentemente dal fatto il sinistro denunciato all'assicuratore sia eziologicamente riferibile a tale inadempienza. Si tratta comunque di obbligazioni dedotte in contratto il cui adempimento deve essere valutato secondo i canoni della diligenza (art. 1176) e della buona fede (art. 1175).

Tornando al tema della validità delle clausole introduttive di condizioni di assicurabilità occorre tenere presente che parte della dottrina italiana qualifica come delimitative del rischio quelle clausole che limitano i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto, purché non compromettano la realizzazione del suo scopo tipico ovvero purché non escludano la stessa funzione di *securum facere* propria del contratto di assicurazione (²¹).

In tal senso si segnalano anche alcune pronunce della Cassazione in cui si è qualificata come delimitativa della responsabilità *ex art. 1341*, Il comma una clausola delimitativa del rischio la quale, introducendo condizioni di assicurabilità eccessivamente onerose o di impossibile realizzazione, finiva per privare l'assicurato della copertura prevista nel contratto (²²).

²¹ Così BENATTI, *Clausole di esonero della responsabilità*, in *Dig. Civ.*, II, Torino, 1988, 403.

²² Così nella sentenza Cass., 21.10.1994 n.8643, in *Dir.ed econ, assicuraz.*, 1995, 923 con nota di NEGRI, *Sulla qualificazione giuridica delle clausole delimitative della responsabilità* si legge che "Il patto di polizza, il quale neghi per una determinata situazione la copertura assicurativa, esula dalla mera delimitazione dell'oggetto della garanzia, e si traduce in esclusione della responsabilità dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 cod. civ., ove identifichi detta situazione non sulla base di evenienze fenomeniche, oppure dell'inosservanza dell'assicurato a regole di comune diligenza o di specifica normativa disciplinante la sua attività', ma sulla base della mancanza

All'interno di tale cornice però le condizioni di assicurabilità possono rappresentare una vera e propria sanzione del diritto dei privati ovvero creata all'interno dell'autonomia privata, insieme ad altre condizioni contrattuali: clausole bonus malus, franchige o scoperti obbligatori che permettono una condivisione del rischio tra assicurato e assicuratore.

Inoltre anche nella fase assuntiva del rischio è possibile non solo evitare fenomeni di selezione avversa ma incentivare coloro che sono interessati a coperture assicurative a tenere condotte adeguate a standard di prevenzione al fine di essere considerati assicurabili.

Così nei questionari che vengono somministrati a coloro che sono interessati alla copertura del rischio si prevedono domande volte a fornire all'assicuratore informazioni sul livello del rischio: descrizione generale dei prodotti ; notizie sui prodotti (modalità di fabbricazione, materie prime utilizzate, tracciabilità ecc.); avvertenze e informazioni; controlli in fase di produzione obbligatori o volontari; esportazione diretta; ammontare del fatturato e numero dei dipendenti; ma anche precedenti assicurativi in termini di coperture e di sinistri denunciati.

Si riesce per tal via a creare un'utile sinergia tra impresa di assicurazione e assicurato parte della filiera che può ridurre i rischi per la salute dell'utente.

di iniziative dell'assicurato medesimo d'impossibile o particolarmente difficile attuazione; in tale caso, infatti, la relativa previsione assume i connotati della deroga all'impegno assunto dall'assicuratore con il contratto, perché lo limita in dipendenza di circostanze che si verificheranno necessariamente, e che, quindi, sconfinano della pura eventualità (idonea a differenziare i rischi garantiti da quelli "scoperti")." In senso analogo da ultimo Cass. 7.4.2010, n. 8235, in *Foro it.*, 2010, 2413. Più recentemente per contro la Suprema Corte sembra aver adottato un atteggiamento più restrittivo rispetto alla controllabilità di tali condizioni. Si è affermato infatti che "qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso... dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso": così Cass., 28.04.2010, n. 10194, in *Mass. Foro it.*, 2010.

Al riguardo va detto che comunque la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie annoverano tra le clausole delimitative del rischio anche le clausole introduttive di condizioni di assicurabilità ovvero quelle clausole che descrivono una determinata condotta che l'assicurato dovrà osservare, prima del verificarsi del sinistro, onde poter acquisire il diritto all'indennizzo. In tal senso VOLPE PUTZOLU, *Contratto di assicurazione e clausole abusive*, in *Dir. Priv.*, 1996, *Condizioni generali e clausole vessatorie*, 511 ss.; NEGRI, *Sulla qualificazione giuridica delle clausole delimitative della responsabilità (nota a Cass.8643/1994)*, in *Dir. ed econ. assicuraz.*, 1995, 923 ss.; ANTONUCCI, *Clausola limitatrice della responsabilità e garanzia furto (nota a Cass. 4787/1984)*, in *Dir. prat. assic.*, 1985, 457 ss. In giurisprudenza tra le pronunce più recenti Cass., 01.12.1998, n. 12190, in *Danno e Resp.*, 1999, 642; Cass., 08.01.1999, n. 102, *ivi*, 643, con nota PEDRAZZI, *Clausole limitative di responsabilità ed oggetto del contratto: due recenti pronunce della cassazione in materia assicurativa*; Cass., 10.11.2009, n. 23741, in *Mass. Foro it.*, 2009.

Contro la distinzione tra clausole delimitative del rischio e clausole delimitative della responsabilità possiamo ricordare soltanto alcune sentenze di corti di merito risalenti nel tempo: T. Milano, 27.9.1946, in *Assicurazioni*, 1947, II, 2, 29; T. Bologna, 22.5.1947, *ivi*, 1948, II, 2, 29; T. Bolzano, 9.11.1960, in *Temi*, 1960, 613. Sul punto v. *infra* nota 199.

